

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Valeria MISTRETTA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al numero 26096 del registro di Segreteria, proposto dalla signora M. M. R., nata a Omissis il Omissis (CF. Omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro CELLA (C.F. CLLPTR55S12B354U pec avv.pietrocella@pec.abcclex.it) presso il cui studio, sito in Cagliari, alla via E. Pessina n. 10, è elettivamente domiciliata, contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari.

Udito, nella pubblica udienza del 24 luglio 2024, l'Avvocato Pietro CELLA, nell'interesse della ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato in data 15 gennaio 2024 la sig.ra M. M. R. ha presentato ricorso per l'accertamento e la declaratoria della dipendenza dal servizio delle lesioni e infermità contratte durante lo svolgimento dell'attività di lavoro, ai fini del diritto alla pensione privilegiata.

Nel ricorso si fa presente che la sig.ra M. è Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso la Questura di Cagliari, sin dal 16 dicembre 1991, e si illustrano le mansioni alle quali è stata adibita e i sinistri *in itinere* che ha subito. A causa dell'espletamento di tali attività,

la ricorrente ha contratto lesioni e infermità dipendenti dal servizio medesimo, per le quali ha inoltrato documentate istanze ai fini di tale accertamento e del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, a seguito delle quali il Ministero ha potuto accertare, per diverse lesioni e infermità (dettagliatamente indicate nel ricorso), la sussistenza del necessario nesso causale, mentre per altre (anch'esse indicate nel ricorso), al contrario, è stato negato il sinallagma con il servizio reso.

Gli atti indicati nell'atto introduttivo del giudizio sono impugnati in quanto lesivi del diritto e dell'interesse della ricorrente alla concessione della pensione privilegiata, considerato che il ricorso è volto a ottenere l'accertamento e la dichiarazione che le infermità denunciate risultano dipendenti dal servizio reso e ascrivibili a categoria di pensione privilegiata nella misura che sarà eventualmente accertata in corso di causa e, quindi, il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto per il futuro conseguimento del trattamento di pensione privilegiata.

In via istruttoria, la sig.ra M. chiede che la Corte acquisisca il proprio fascicolo amministrativo, comprensivo dello stato matricolare, nonché dei rapporti di servizio inerenti agli infortuni subiti e la documentazione medico legale connessa e che, successivamente, chieda una consulenza medico legale a cura dell'Ausiliario del Giudice sulla scorta della documentazione agli atti e previo esame della ricorrente, al fine dell'accertamento delle lesioni e patologie in capo alla ricorrente e la loro connessione con il servizio reso, nonché della valutazione del grado invalidante singolarmente considerate e nel loro complesso.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –

Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VII – Trattamento Pensioni e Previdenza si è costituito in giudizio con memoria depositata il 21 maggio 2024, nella quale ha chiesto conclusivamente il rigetto nel merito di tutte le richieste di parte attrice, stante l'infondatezza delle stesse, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio: a) per difetto di giurisdizione e b) in via subordinata, in quanto infondato, perché ritiene corretto il proprio operato, essendosi attenuto alla conclusioni degli organi tecnico-sanitari preposti dalla legislazione vigente all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (Comitato di Verifica per le cause di servizio). Nell'eventualità che venga accolto il gravame e accertata la dipendenza da fatti di servizio delle infermità oggetto di contenzioso, il Ministero chiede di valutare: 1) che i benefici economici della pensione privilegiata ordinaria non possono essere concessi alla signora M. in quanto ancora in attività di servizio, 2) quanto disposto in merito di equo indennizzo dalla Sentenza 17 settembre – 21 ottobre 2014, n. 22297 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro.

In via preliminare, l'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto il contenzioso è stato attivato dalla ricorrente avverso provvedimenti negativi emessi a seguito di richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai soli fini dell'equo indennizzo e ha richiamato numerose sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. All'udienza del 24 luglio 2024 l'Avvocato CELLA ha insistito nel ricorso e in particolare nella richiesta istruttoria di acquisizione di una perizia medica dell'organo di consulenza di questo Giudice.

Considerato in

DIRITTO

1. L'eccezione di **difetto di giurisdizione** non merita accoglimento.

A tale proposito, va precisato che con le domande inoltrate in sede amministrativa, la sig.ra M. ha chiesto, contestualmente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle diverse infermità e la concessione dell'equo indennizzo.

I provvedimenti ministeriali impugnati devono essere letti in correlazione, come atti conclusivi di due distinti procedimenti a istanza di parte, avendo respinto l'istanza per la concessione dell'equo indennizzo, ma solo in quanto l'infermità denunciata non era riconosciuta dipendente dal servizio.

L'interessata ha impugnato i provvedimenti unicamente per la parte di essi che ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità, chiedendo un accertamento di tale dipendenza, quale presupposto necessario e inderogabile ai fini pensionistici di privilegio.

Orbene, sussiste l'interesse "attuale" della ricorrente ad acquisire certezza circa la dipendenza o meno dal servizio della patologia, al fine di poter stabilire la possibilità del conseguimento della pensione di privilegio per la specifica infermità, così come sussiste la giurisdizione del giudice contabile, in ragione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 (e ribaditi con sentenza delle Sezioni Unite, n. 1306 del 19/01/2017).

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che non si possa negare, *"al personale ancora in servizio, il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata"*.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione trova conforto nella prevalente giurisprudenza di appello di questa Corte.

Tale giurisprudenza ha ritenuto che, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 461/2001, e la conseguente unicità del provvedimento per l'accertamento in sede amministrativa della dipendenza delle infermità da causa di servizio, con valenza sia per la concessione dell'equo indennizzo che della pensione di privilegio, la sussistenza della giurisdizione del giudice delle pensioni vi sia in ogni ipotesi, come nella presente, in cui il ricorrente chieda l'accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, indipendentemente dal fatto che egli lo abbia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e, dunque, anche nell'ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio sia stata chiesta unitamente alla domanda per l'ottenimento dell'equo indennizzo (cfr. Sezione 1^a centrale d'appello, n. 171 del 18/02/2015).

Alla luce degli affermati principi, come già anticipato, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Così definita la questione preliminare, ai fini della decisione del merito della causa si dispone con separata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra M. M. R.

- afferma la propria giurisdizione;
- riserva la pronuncia sulle spese alla decisione del ricorso nel merito;
- dà provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con separata

ordinanza.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 luglio 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in Segreteria il 18/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus